

Novità 2007

- Nuove adesioni dal 01.01.2007.
- Conferimento TFR residuo maturando.
- Massimali ed aliquote contributive dal 1° gennaio 2007.

Spett.le Impresa,

con riferimento alla Legge n. 252/2005 entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, si ricorda che entro il 31 maggio 2007 è **necessario informare i dirigenti "silenti"** che, dal 1° luglio 2007, il loro TFR maturando sarà versato (**conferimento tacito**) dall'azienda al Previndapi come segue:

- per gli iscritti al Fondo al 31.12.2006 (solo classi "A" o "B")= quota residua TFR maturando dal 01.01.2007;
- per gli iscritti al Fondo dal 01.01.2007= l'intero TFR maturando dal 01.01.2007.

Si allega la modulistica necessaria agli adempimenti anagrafico-contributivi relativi all'intero **anno 2007** costituita da:

- n. 4 Moduli PREV/1 prestampati necessari **unicamente per conteggiare i contributi** dei quattro Trimestri 2007 (consente ad ogni singola azienda di utilizzare un unico modello per conteggiare i contributi relativi a dirigenti con diversa «classe di iscrizione») con allegate le rispettive quattro lettere d'ordine di bonifico bancario per il versamento trimestrale dei contributi 2007.
- n. 2 Moduli PREV/1 in bianco, di riserva;
- n. 2 Lettere d'ordine di bonifico bancario in bianco, di riserva;
- n. 2 Moduli di adesione individuale (**nuovo**);
- n. 2 Moduli conferimento TFR residuo maturando (**nuovo**);
- n. 2 Moduli di comunicazione risoluzione rapporto di lavoro.

Si riepilogano, qui di seguito, le istruzioni utili alla compilazione dei moduli suddetti, nonché quelle relative agli altri adempimenti.

1) NORMATIVA SULLA CONTRIBUZIONE

I versamenti dei contributi al Fondo, nella misura e nei limiti come di seguito specificati per le distinte quattro «CLASSI ISCRIZIONE», comprensivi della quota o dell'intero T.F.R. destinati a previdenza complementare, devono essere effettuati dall'impresa con cadenza trimestrale. Per i dirigenti neo assunti o neo nominati si dovrà provvedere al versamento in occasione della scadenza del primo trimestre utile. I trimestri iniziano con i mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre ed i contributi devono essere versati entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre e cioè, entro il 20 Aprile, il 20 Luglio, il 20 Ottobre ed il 20 Gennaio. Nel caso in cui tali date cadano in giorno festivo, la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.

In base alle normative vigenti, ai fini della previdenza complementare, la classificazione PREVINDAPI dei Dirigenti di Aziende Industriali è articolata come segue:

- | | | |
|--------------------------|------------|---|
| CLASSE ISCRIZIONE | «A» | iscritti precedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/93 (28 Aprile 1993) a un Fondo pensionistico complementare esistente al 15 Novembre 1992. Dirigenti «Vecchi iscritti». Vedi punto 1) «A» seguente. |
| CLASSE ISCRIZIONE | «B» | iscritti per la prima volta ad un Fondo pensionistico complementare dopo il 27 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quali lavoratori subordinati, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS-INPDAI). Dirigenti «Nuovi iscritti». Vedi punto 1) «B» seguente. |
| CLASSE ISCRIZIONE | «C» | iscritti per la prima volta ad un Fondo pensionistico complementare dopo il 27 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data. Dirigenti «Nuovi iscritti». Vedi punto 1) «C» seguente. |
| CLASSE ISCRIZIONE | «X» | adesione ad un Fondo pensionistico complementare successivo al 31 dicembre 2006 con conferimento del solo TFR maturando. Vedi punto 1) «X» seguente. |

1) "A"

Iscritti al Fondo antecedentemente al 28 Aprile 1993 - Vecchi iscritti - classe «A»

Nel limite del massimale retributivo di €150.000,00, l'**aliquota contributiva per l'anno 2007**, sia a carico dell'azienda che del dirigente, **sale al 4%**.

E' confermata la quota del T.F.R. che deve essere destinata al Previdapi, nella misura del 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R., senza alcun limite di massimale.

Il dirigente, con dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro, può comunicare di voler conferire il TFR residuo maturando al Previdapi.

1) "B"

Iscritti al Fondo successivamente al 27 Aprile 1993 già occupati a tale data - Nuovi iscritti - classe «B».

Nel limite del massimale retributivo di €100.000,00, l'**aliquota contributiva per l'anno 2007**, sia a carico dell'azienda che del dirigente, **sale al 4%**.

E' confermata la quota del T.F.R. che deve essere destinata al Previdapi, nella misura del 4% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R., senza alcun limite di massimale.

Il dirigente, con dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro, può comunicare di voler conferire il TFR residuo maturando al Previdapi.

1) "C"

Iscritti al Fondo successivamente al 27 Aprile 1993 di prima occupazione successiva a tale data - Nuovi iscritti - classe «C».

Nel limite del massimale retributivo di €100.000,00, l'**aliquota contributiva per l'anno 2007**, sia a carico dell'azienda che del dirigente, **sale al 4%**.

Per i dirigenti di prima occupazione successiva al 27 Aprile 1993, permane l'obbligo legale di destinare al Fondo, integralmente, l'accantonamento annuale del T.F.R. (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 124/93).

1) "X"

Adesione al Previdapi successivamente al 31 dicembre 2006 con conferimento del solo TFR maturando.

Il dirigente, attraverso il modulo di adesione individuale (**nuovo**) allegato, può comunicare al datore di lavoro di voler conferire al Previdapi il solo TFR maturando.

Agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, per i nuovi iscritti (classi «B» e «C») anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

2) NUOVE ADESIONI DAL 01.01.2007

Attenzione: nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2007 le aziende invieranno le domande di adesione al Previdapi (**nuovo modulo** di adesione individuale allegato), **ma l'effetto di tali sottoscrizioni si perfezionerà solo a seguito dell'approvazione dello Statuto da parte della COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.**

In tale periodo e solo riguardo a tali adesioni le aziende DOVRANNO EFFETTUARE LE TRATTENUTE ai dirigenti **ma NON DOVRANNO EFFETTUARE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI** al Previdapi. **L'effettivo versamento dei contributi e del tfr potrà avvenire solo dal 1° luglio 2007, anche con riguardo al periodo compreso fra la data di adesione e il 30 giugno 2007.**

Per le adesioni al Previdapi non potranno essere accettati i vecchi moduli (la nuova modulistica è presente anche sul sito www.previdapi.it).

3) CONFERIMENTO TFR RESIDUO MATURANDO

In base alla Legge n. 252/2005 i **dirigenti già iscritti al 31 dicembre 2006** possono decidere di conferire al Previdapi il TFR residuo maturando oppure mantenerlo in azienda (in tal caso, le imprese con almeno 50 dipendenti lo trasferiranno al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto", costituito presso l'INPS). Tale decisione, da esprimersi comunque nei primi sei mesi del 2007, comporterà, in caso di conferimento al Previdapi del TFR residuo maturando, la destinazione al Fondo stesso di detto TFR.

La scelta di conferimento esplicito del TFR residuo maturando da parte dei dirigenti già iscritti al 31 dicembre 2006, dovrà essere comunicata al Previdapi utilizzando il modulo predisposto dal Fondo (allegato alla presente circolare).

Nessuna comunicazione al Fondo deve essere effettuata per coloro che scelgono di mantenere il TFR residuo maturando presso il datore di lavoro.

I dirigenti non iscritti possono decidere di conferire il TFR maturando al Fondo, nelle misure contrattualmente previste ovvero stabilite per legge. Tali dirigenti possono anche decidere se, oltre al TFR maturando, apportare il contributo a proprio carico; in tal caso, il datore di lavoro è tenuto a contribuire al Previdapi con la quota posta a suo carico.

La scelta potrà essere espressa indirizzando al Fondo il nuovo modulo di adesione individuale (allegato alla presente circolare).

Si ricorda che la scelta di conferimento del residuo TFR maturando per i già iscritti al 31.12.2006 e la scelta del TFR maturando e dell'eventuale contribuzione per i dirigenti nuovi iscritti dal 01.01.2007, viene acquisita nelle more dell'adeguamento, da parte del Fondo, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 252/2005, secondo le modalità che verranno stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia di cui all'art. 20, co. 2 del citato Decreto; il relativo versamento avverrà a seguito del suddetto adeguamento, anche con riguardo al periodo compreso tra la data di adesione e l'adeguamento stesso, comunque non prima del 1° luglio 2007.

4) COMUNICAZIONE DATI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI (MOD. PREV/1)

Come accennato in premessa, vengono uniti alla presente circolare i moduli PREV/1 con relative lettere d'ordine di bonifico bancario prestampate per il versamento trimestrale dei contributi 2007.

Qualora venissero riscontrate inesattezze nei dati prestampati, le stesse devono *essere* oggetto di specifica comunicazione scritta al Fondo ai fini delle conseguenti correzioni.

Il numero di codice dirigente da indicare, qualora sul modulo PREV/1 nulla sia riportato, è quello eventualmente attribuito dal PREVINDAPI al dirigente in occasione di precedenti rapporti di lavoro con altre aziende. In mancanza, il campo interessato deve essere lasciato in bianco. **In ogni caso non deve essere riportato in questo spazio il codice attribuito al dirigente da altri Enti.**

Il **codice fiscale del dirigente è un elemento determinante** per l'individuazione dello stesso nell'anagrafe del PREVINDAPI. É necessario, pertanto, che l'impresa lo riporti, qualora non prestampato, verificandone l'esattezza.

Ciascun mod. PREV/1 contenente tutti i dati del trimestre di riferimento e debitamente sottoscritto deve essere trasmesso al Fondo, anche via fax.

Si rammenta che è possibile accedere, con servizio internet, all'area riservata del nostro sito. Le aziende interessate ad ottenere il codice identificativo USER ID e relativa assegnazione della "password aziendale" sono invitate a formulare specifica richiesta da indirizzare al Fondo.

5) MODALITÀ DI VERSAMENTO CONTRIBUTI

In nessun caso deve essere utilizzato il mod. F 24 per il versamento dei contributi Previdapi.

Si invitano le Aziende ad:

- **astenersi dall'ordinare bonifici bancari documentati;**
- **accertarsi che la banca incaricata di eseguire l'ordine di bonifico in favore del Fondo indichi, TASSATIVAMENTE, nella causale di versamento, il numero di CODICE riportato nello specifico riquadro delle lettere d'ordine bonifico bancario allegate ai quattro mod PREV/1 trimestrali 2007;**

Le coordinate bancarie del PREVINDAPI sono:

**c/c n. 096570217860 presso VENETO BANCA - Filiale di Roma – L.go Pietro Vassalletto 2 - Roma
Cod. ABI 05418 - Cod. CAB 03303 - CIN M.**

Le valute di accreditamento dei versamenti contributivi sono quelle prima specificate nel punto 1) della presente circolare.

6) INTERESSI DI MORA SU RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTI

Si conferma che le norme statutarie del Fondo stabiliscono la perentorietà delle anzidette scadenze di versamento dei contributi.

Pertanto, in caso di ritardati versamenti, saranno addebitati gli interessi di mora, determinati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in misura non inferiore al tasso ufficiale di riferimento in vigore, maggiorato di tre punti, gravati di spese postali e amministrative.

Le imprese interessate dovranno provvedere a indicare l'importo loro addebitato utilizzando un rigo in bianco del modulo PREV/1, con l'avvertenza di specificare, nel predetto rigo, la dicitura «interessi di mora».

Tali interessi di mora, effettivamente riscossi dal Fondo sono destinati a coprire, per ciascuna posizione individuale, la perdita subita a causa del ritardato versamento dei contributi.

7) ADEMPIMENTI AZIENDALI DERIVANTI DA MOVIMENTAZIONE DIRIGENZIALE

Si evidenzia l'importanza della tempestiva trasmissione al Fondo del modulo di adesione individuale.

È fatto obbligo alle aziende, per motivi di natura fiscale, relativamente alle cessazioni rapporti di lavoro, **di trasmettere al Fondo**, compilato in ogni parte e sottoscritto, **l'apposito modulo di «comunicazione avvenuta risoluzione rapporto di lavoro»**.

Si evidenzia infine l'importanza della tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo sia dell'impresa che dei dirigenti.

8) RILIEVI E INFORMAZIONI

Con l'occasione si informa che per la gestione 2006 le Compagnie di Assicurazione convenzionate hanno realizzato un tasso di rivalutazione pari al 4,93% cui corrisponde un **rendimento netto per l'assicurato del 4,68%**.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha avviato le procedure per la selezione di candidati alla gestione di tre nuove linee di investimento finanziario in aggiunta all'attuale sistema di investimento in polizze assicurative. Naturalmente secondo le scelte che saranno manifestate dai singoli dirigenti.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Giovanni Lisi

Per comunicazioni telefoniche i numeri sono:

06 4871448 e 06 4871449-Fax 06 4871445

con orario dalle 9 alle 17,00 escluso il sabato

Marzo 2007

Allegati: c. s.

Contribuzione ANNO 2007

| CLASSI ISCRIZIONE | BASE DI CALCOLO | CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA | CONTRIBUTO A CARICO DIRIGENTE | QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) DA VERSARE AL FONDO |
|-------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--|
| "A" | Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di €150.000,00 l'anno. | 4,00% | 4,00% | Quota dell'accantonamento annuale per T.F.R. di ammontare pari al 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale |
| "B" | Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di €100.000,00 l'anno | 4,00% | 4,00% | Quota dell'accantonamento annuale per T.F.R. di ammontare pari al 4% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale |
| "C" | Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di €100.000,00 l'anno | 4,00% | 4,00% | Integrale versamento dell'accantonamento annuale per T.F.R |

In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

Agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, per i nuovi iscritti (classi «B» e «C») anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

L'ammontare del contributo annuo non deve essere plafonato al limite di deducibilità fiscale

Con effetto dal 1° gennaio 2006 è stato superato il vincolo al rispetto, nel versamento del contributo base (quota azienda + quota dirigente), del limite di deducibilità fiscale - fissato in €5.164,57 dall'art. 1, comma 1, punto 1) del D.Lgs. 47/2000 - che condizionava la contribuzione annua dovuta al Fondo.

Il contributo versato, per livelli retributivi medio-alti, supererà il citato limite. In tale ipotesi, la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da imposizione fiscale al momento dell'erogazione della prestazione. A tal fine è indispensabile che il dirigente interessato comunichi al Fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, l'ammontare della contribuzione non dedotta in base a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 252/2005. In caso di insorgenza del diritto alla prestazione in data antecedente al 31 dicembre, la dichiarazione dei contributi non dedotti o che non saranno dedotti dovrà avvenire entro la suddetta data di insorgenza del diritto. Il Fondo ha predisposto, in merito, l'apposito modulo **“mancata deduzione contributi” disponibile nel sito**.